



CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Silvia Orlando Presidente Relatore

Dott. Corrado Croci Consigliere

Dott. Bruno Conca Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] v.g.

avente ad oggetto: reclamo ex artt. 282 e 124 CCII avverso il decreto di esdebitazione
promossa da

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di [REDACTED], presso la quale è domiciliata in [REDACTED];

PARTE RECLAMANTE

Contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliato presso l'Avv.
[REDACTED], che lo rappresenta e difende per procura in atti;

PARTE RECLAMATA

Con l'intervento della **Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE RECLAMANTE:

In accoglimento del presente reclamo, riformarsi parzialmente il decreto impugnato nella parte in
cui sono stati dichiarati inesigibili i debiti meglio specificati in narrativa.

Spese come per legge.

PER PARTE RECLAMATA [REDACTED]:

Voglia la Corte d'Appello di Torino,



disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,

previe le declaratorie del caso,

- nel merito:

- respingere integralmente il reclamo proposto dall' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di [REDACTED] in persona del Direttore *pro-tempore*, perché infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare *in toto* il decreto del Tribunale di Torino, emesso il 9/04/2026 e pubblicato in data 11/04/2026, a definizione del sub-procedimento di esdebitazione R.G. n. 2/2022 - sub. 1, per i motivi di cui in narrativa, mandando assolta la parte concludente da ogni avversaria domanda.

Con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre rimb. forf., IVA (se dovuta) e CPA come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con sentenza del 6.10.2022, depositata il 12.10.2022, il Tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della procedura di Liquidazione Controllata ex artt. 268 e ss. CCII relativa al sig. [REDACTED]

[REDACTED], nominando Liquidatore il dott. [REDACTED]

In data 26.2.2026 è stata presentata, dal Liquidatore dott. [REDACTED] nell'interesse del sig. [REDACTED], istanza di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 CCII, allegando la sussistenza delle condizioni per accedere al beneficio ex art. 280 CCII.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di [REDACTED], creditore insinuato, ha presentato osservazioni, rilevando l'esistenza di sanzioni accessorie a debiti tributari non estinti, da escludere dall'ambito di applicazione dell'istituto dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 278 comma 7 lett. b) CCII.

Con decreto del 9.4.2026 pubblicato in data 11.4.2026, il Tribunale di Torino ha accolto integralmente l'istanza di esdebitazione, rilevando che:

-sussiste la legittimazione del sig. [REDACTED] a formulare istanza di esdebitazione ex art. 282 comma 1 CCII, essendo decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione, con completa esecuzione del programma di liquidazione;

-si ravvisano le condizioni per accedere al beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, in quanto, come esposto dal Liquidatore, (i) il sig. [REDACTED] non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di cui alla lett. a), (ii) non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; (iii) non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e ha fornito agli organi ad essa preposti tutte le



informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; (iv) non ha beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; (v) a seguito dell'apertura della liquidazione controllata e per tutta la durata della procedura, ha tenuto un comportamento collaborativo con gli organi preposti; (vi) al momento, se pure il riparto finale non è stato ancora eseguito, il Liquidatore ha formato lo stato passivo definitivo della procedura ai sensi dell'art. 273 CCII (in data 30.1.2023), nonché il suo aggiornamento (il 6.10.2025); è stato approvato il programma di liquidazione della procedura (in data 25.6.2024), nonché il suo aggiornamento (il 14.4.2025); è stato approvato il rendiconto della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 275 comma 3 CCII (in data 21.1.2026); è stato liquidato il compenso a favore dell'OCC per l'attività svolta (il 3.2.2026); (vii) dal rendiconto trasmesso dal Liquidatore risulta l'accantonamento delle somme derivanti dalla liquidazione dell'attivo mobiliare (€ 52.898,48) e dell'attivo immobiliare (€ 25.500,00) per complessivi € 78.398,48; può pertanto prospettarsi, sulla base dello stato passivo, che l'attivo realizzato consentirà il soddisfacimento delle spese di procedura, del credito previdenziale assistito dal privilegio generale mobiliare ex artt. 2753 e 2778, grado I, e parzialmente del credito erariale vantato sia nei confronti del debitore sia nei confronti delle società in cui egli rivestiva il ruolo di socio illimitatamente responsabile; se pure l'art. 280 CCII non preveda più quale condizione per l'esdebitazione il soddisfacimento almeno parziale dei creditori per titolo e causa anteriore (previsto invece dal previgente art. 14-terdecies L. 3/2012), si deve rilevare che nella procedura in oggetto è stato conseguito un attivo di € 78.398,48 e pertanto verranno soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore alla sentenza di apertura della liquidazione;

-l'eccezione formulata dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui le sanzioni accessorie a debiti tributari non estinti dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'istituto dell'esdebitazione, ai sensi dell'art. 278 comma 7 lett. b) CCII, e continuerebbero ad essere esigibili anche qualora venga riconosciuto il beneficio dell'esdebitazione, non è accoglibile; si deve richiamare sul punto l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in relazione all'art. 142 l. fall., la cui formulazione viene riproposta nell'art. 278 comma 7 lett. b) CCII, secondo cui rientrano nel perimetro dell'esdebitazione tutte le obbligazioni derivanti da rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ivi compresi i debiti tributari e relative sanzioni; sono invece esclusi dall'efficacia liberatoria del beneficio unicamente gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie dei debiti estinti, ma non anche tutte le sanzioni in quanto tali (Cass. n. 18124/2022); conformemente a tale orientamento giurisprudenziale, si ritiene che la sanzione tributaria - in caso di esdebitazione del debitore - venga meno per effetto



dell'estinzione dell'obbligazione principale rispetto alla quale è accessoria; ai fini dell'esdebitazione assume efficacia qualunque modalità estintiva dell'obbligazione, anche se non interamente soddisfattiva e non costituita dal pagamento integrale.

Ha pertanto accolto l'istanza di esdebitazione e dichiarato inesigibili i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti.

II. Con ricorso depositato in data 8.5.2026, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di  ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale nella parte in cui ha dichiarato inesigibili i debiti per sanzioni pecuniarie accessorie a debiti tributari non estinti, allegando che:

-come evidenziato con la memoria di osservazioni 11.3.2026, sono escluse dal perimetro dell'esdebitazione le sanzioni accessorie a tributi non estinti, in quanto riconducibili al dettato di cui all'art. 278 comma 7 lett. b) CCII, secondo l'orientamento della Cassazione più recente rispetto a quello richiamato nel provvedimento impugnato; in particolare, con la sentenza n. 21333/2024 la Cassazione ha affermato che "Le sanzioni sono escluse dall'ambito dell'istituto dell'esdebitazione di cui all'art. 142 L. Fall. (e dell'art. 278 CCII), salvo che non siano accessorie ad un debito d'imposta estinto. Ciò comporta due conseguenze: che qualora le sanzioni non abbiano la caratteristica dell'accessorietà e non ineriscano un debito integralmente pagato non sono suscettibili di estinguersi..."; tale è stata confermata, ancora più recentemente, dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 19794/2025;

-ai sensi dell'art. 282 CCII il Tribunale, al ricorrere di determinati requisiti, può dichiarare l'esdebitazione, dichiarando inesigibili (non estinti) i debiti non soddisfatti integralmente; tuttavia, come sancito dall'art. 278 comma 7 CCII, restano esclusi dall'esdebitazione le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

-il Tribunale ha esteso l'efficacia del provvedimento di esdebitazione anche alle sanzioni relative a debiti erariali non estinti, sostenendo, sulla base di pronuncia della Cassazione n. 18124/2022, che "la sanzione tributaria – in caso di esdebitazione del debitore – venga meno per effetto dell'estinzione dell'obbligazione principale rispetto alla quale è accessoria" e che "ai fini dell'esdebitazione assume efficacia qualunque modalità estintiva dell'obbligazione, anche se non interamente soddisfattiva e non costituita dal pagamento integrale";

-l'affermazione non può essere condivisa laddove si consideri che l'estinzione dell'obbligazione tributaria consegue soltanto al realizzarsi delle specifiche fattispecie previste dal codice civile (adempimento, novazione, remissione, compensazione, confusione, oggettiva impossibilità sopravvenuta di adempimento e prescrizione) mentre l'inesigibilità non rappresenta giuridicamente una forma di estinzione dell'obbligazione, quanto la mera inibizione all'esercizio dell'azione



esecutiva da parte dei creditori per il soddisfacimento della propria pretesa; il Tribunale ha, quindi, considerato giuridicamente “estinti” debiti in realtà soltanto inesigibili, poiché relativi ad imposte non pagate, e non rimessi dal creditore; all’esito del procedimento di esdebitazione, l’obbligazione tributaria non adempiuta si configura come un’obbligazione naturale del contribuente ai sensi dell’art. 2034 c.c., tanto che l’eventuale adempimento spontaneo della pretesa creditoria erariale a titolo di imposte non costituirebbe un indebito, né fonte di arricchimento senza causa del creditore, tenuto conto non solo della piena validità del titolo sotteso (ruolo), ma anche della mancata estinzione del relativo debito; a supporto della tesi della non estinzione dell’obbligazione tributaria per effetto della concessione del beneficio, si sottolinea che la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti è prevista solo ed esclusivamente a favore del debitore, restando salva la possibilità per i creditori di agire nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso per ottenere il pagamento della parte del loro credito rimasta insoddisfatta (art. 278 comma 6 CCII);

-la Liquidazione Controllata del sig. [REDACTED], prodromica all’esdebitazione, non è ancora conclusa e non è stato ancora effettuato alcun riparto a favore dei creditori concorsuali; dal rendiconto della gestione di cui all’art. 275 comma 3 CCII risulta l’accantonamento delle somme derivanti dalla liquidazione dell’attivo per complessivi € 78.398,48, che potrà consentire, oltre al pagamento integrale delle spese di procedura, il soddisfacimento del credito previdenziale assistito dal privilegio generale sui mobili ex artt. 2753 e 2778 c.c., grado 1, e parzialmente, del credito erariale (vantato sia nei confronti del contribuente, sia nei confronti delle società di cui egli ha rivestito il ruolo di socio illimitatamente responsabile [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED] e [REDACTED] s.a.s. [REDACTED]);

-le sanzioni portate dalle cartelle di pagamento insinuate (fatta eccezione per la percentuale afferente al credito erariale che troverà soddisfacimento, non quantificabile in assenza di un riparto), complessivamente pari ad € 62.713,48, sono da ritenersi escluse per il semplice fatto che sono relative (accessorie, nei termini utilizzati dalla norma) a debiti pacificamente non estinti: € 22.318,55 sanzioni per debiti erariali propri del contribuente; € 3.677,01 sanzioni per debiti erariali della [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED]; € 36.717,92 sanzioni per debiti erariali della [REDACTED] s.a.s. [REDACTED]; oltre alle sanzioni per debiti delle società [REDACTED] s.a.s. e [REDACTED] s.a.s., di cui il contribuente ha rivestito il ruolo di socio accomandante, in proporzione alla quota di partecipazione.

[REDACTED], costituendosi, ha chiesto di respingere il reclamo in quanto infondato, richiamando le argomentazioni svolte nel decreto del Tribunale di cui ha chiesto la conferma, ed evidenziando che: la reclamante attribuisce erroneamente al termine “estinti” il significato tecnico



proprio del diritto civile delle obbligazioni, sostenendo che l'esdebitazione non determini l'estinzione del credito, ma soltanto la perdita della possibilità di agire nei confronti del debitore; tale ricostruzione non appare coerente con la funzione dell'istituto dell'esdebitazione, che costituisce il principale strumento attraverso il quale il legislatore ha recepito il principio della "seconda opportunità" (c.d. fresh start), oggi valorizzato anche dalla Direttiva UE 2019/1023 che consente al debitore "meritevole" di ottenere una reale liberazione dai debiti residui; secondo i principi generali dell'ordinamento, l'obbligazione accessoria segue la principale, con la conseguenza che la sorte della sanzione non può essere disgiunta da quella del credito cui inerisce; l'istituto dell'esdebitazione di cui all'art. 278 CCII rientra nella disciplina speciale del diritto concorsuale e pertanto non può coincidere con la disciplina codicistica delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.; diversamente opinando, si perverrebbe all'irragionevole risultato di consentire la sopravvivenza delle sanzioni tributarie, pur a fronte dell'inesigibilità dell'obbligazione principale cui esse accedono; la corretta interpretazione dell'art. 278 comma 7 lett. b) CCII, impone pertanto di ritenere che l'espressione "debiti estinti" debba essere letta in senso funzionale e concorsuale, con riferimento ai debiti che, all'esito della procedura e del provvedimento di esdebitazione, abbiano definitivamente cessato di essere azionabili nei confronti del debitore beneficiario; da un punto di vista concorsuale, il debito principale diventa definitivamente inesigibile e le sanzioni accessorie legate a tale debito seguono la sorte dell'obbligazione principale; a rafforzare tale interpretazione vi è il disposto dell'art. 278 comma 6 CCII, che stabilisce che siano salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso; ciò dimostra che il credito possa sopravvivere verso terzi, senza che questo impedisca la piena efficacia dell'esdebitazione nei confronti del debitore beneficiario; il Tribunale ha correttamente richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 18124/2022, secondo cui l'esdebitazione ricomprende i debiti tributari e le relative sanzioni accessorie, restando escluse soltanto le sanzioni amministrative pecuniarie autonome; le pronunce richiamate dalla reclamante non appaiono idonee a fondare un diverso orientamento consolidato, in primo luogo poiché costituiscono meri *obiter dicta*, privi pertanto di alcun valore vincolante, e formulati in contesti fattuali del tutto differenti rispetto a quello oggetto del presente giudizio; in secondo luogo, in quanto tali arresti giurisprudenziali non hanno determinato un espresso superamento del principio affermato dalla sentenza n. 18124/2022, né risultano ad oggi intervenute pronunce sul punto da parte delle Sezioni Unite; il decreto reclamato risulta quindi conforme alla lettura maggiormente coerente con il sistema del Codice della crisi e con i principi eurounitari che ne ispirano la disciplina.

La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha chiesto di accogliere il reclamo.



All'udienza del 7.7.2026 le parti costituite Agenzia delle Entrate e [REDACTED] hanno discusso la causa, richiamando i rispettivi atti, e la Corte ha trattenuto la causa a decisione.

III. Il reclamo risulta tempestivamente proposto (in data 8.5.2026) entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto reclamato (in data 11.4.2026) ai sensi degli artt. 282 e 124 CCII; il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al dott. [REDACTED] (richiedente l'esdebitazione nell'interesse del sig. [REDACTED]), oltre che ai creditori controinteressati, i quali peraltro non avevano proposto contestazioni in primo grado; il sig. [REDACTED] che non ha ricevuto notifica personalmente, si è costituito dando atto di essere stato informato dal dott. [REDACTED] e difendendosi nel merito.

Il reclamo è fondato.

L'art. 278 CCII dispone:

-al comma 1 che "L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata";

-al comma 7 che "Restano esclusi dall'esdebitazione...b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti".

Oggetto del presente procedimento di reclamo è l'interpretazione del comma 7 lett. b) nella parte in cui prevede che siano escluse dall'esdebitazione le sanzioni amministrative di carattere pecuniario "che non siano accessorie a debiti estinti".

L'esdebitazione del sig. [REDACTED] è infatti stata chiesta e concessa con riferimento ai debiti concorsuali non integralmente soddisfatti nella procedura di liquidazione controllata, che è ancora in corso con previsione di soddisfacimento solo parziale dei crediti erariali di Agenzia delle Entrate. Si tratta quindi di stabilire quale sia la sorte delle sanzioni amministrative di carattere pecuniario accessorie a debiti erariali non soddisfatti integralmente, per la parte non soddisfatta; secondo la tesi del Tribunale e del sig. [REDACTED] tali sanzioni sono ricomprese nell'esdebitazione così come i debiti erariali, mentre secondo la tesi prospettata da parte reclamante sono escluse ai sensi del comma 7 lett. b) citato a continuano ad essere esigibili nonostante l'esdebitazione.

Il decreto reclamato:

-richiama la pronuncia Cass. sez. trib. 18124/2022, che con riferimento all'identica disposizione dell'art. 142 comma 3 lett. b) l.fall., ha statuito: "giova evidenziare come L. Fall., art. 142,



ricomprensiva nel recinto dell'esdebitazione tutte le obbligazioni derivanti da rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ab implicito, ma inequivocabilmente, annettendovi anche i debiti tributari e le correlate sanzioni. Nel novero ristretto delle esclusioni dall'efficacia liberatoria del beneficio sono annoverati unicamente gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario non accessorie dei debiti estinti (non anche tutte le sanzioni in quanto tali)"; nello stesso senso Cass. sez. trib. 23129/2014 e Cass. sez. trib. 13542/2015);

-e ritiene che la sanzione tributaria "venga meno per effetto dell'estinzione dell'obbligazione principale rispetto alla quale è accessoria; ai fini dell'esdebitazione assume efficacia qualunque modalità estintiva dell'obbligazione, anche se non interamente soddisfattiva e non costituita dal pagamento integrale".

Senonché la Suprema Corte, con più recenti pronunce (sentenza Cass. sez. trib. 21333/2024 e ordinanza Cass. sez. trib. 19794/2025), ha invece rilevato che "le sanzioni sono escluse dall'ambito dell'istituto dell'esdebitazione di cui all'art. 142 L.F. (e dell'art. 278 CCII) salvo che non siano accessorie ad un debito d'imposta estinto. Ciò comporta ... che qualora le sanzioni non abbiano la caratteristica dell'accessorietà e non ineriscano un debito integralmente pagato non sono suscettibili di estinguersi".

Le pronunce sono esplicite nel senso che le sanzioni accessorie che ineriscono ad un debito non integralmente pagato siano escluse dall'esdebitazione.

Questa Corte ritiene di aderire a tale più recente orientamento di legittimità, considerato che:

-il rilievo riportato è inserito in una pronuncia (in entrambi i casi) che tratta l'argomento della legittimazione all'impugnazione degli avvisi di accertamento (emessi dall'Agenzia delle Entrate per mancato pagamento di imposte) in capo al soggetto fallito, in assenza di impugnazione da parte della curatela fallimentare; e, statuendo che la mera inerzia assunta dal curatore nei confronti dell'atto impositivo è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria del fallito ad impugnarlo, rileva che "Giova, del resto, considerare che il contribuente fallito ha un interesse accentuato a contrastare la pretesa erariale. In effetti, le sanzioni sono escluse dall'ambito dell'istituto dell'esdebitazione di cui all'art. 142 L.F. (e dell'art. 278 CCII) salvo che non siano accessorie ad un debito d'imposta estinto. Ciò comporta ...che qualora le sanzioni non abbiano la caratteristica dell'accessorietà e non ineriscano un debito integralmente pagato non sono suscettibili di estinguersi"; il rilievo costituisce pertanto parte integrante della *ratio decidendi*;

-alla sentenza del 2024 ha fatto seguito analogia pronuncia del 2025, confermando che il rilievo è stato ponderato dalla Suprema Corte e non affermato in via meramente incidentale, senza influenza sulla decisione;



-tale orientamento risulta più aderente alla lettera della legge, che al comma 7 lett. b) dell'art. 278 CCII esclude dall'esdebitazione le sanzioni accessorie a debiti "estinti" e non a debiti "inesigibili"; mentre con riferimento agli effetti dell'esdebitazione fa inequivocabile riferimento alla "inesigibilità" dei debiti e non alla loro "estinzione" (disponendo al comma 1 che l'esdebitazione comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata); i debiti estinti sono quindi non i debiti che divengono inesigibili per effetto dell'esdebitazione, ma i debiti pagati, quindi interamente soddisfatti nella procedura (o estinti con le diverse modalità di estinzione previste dal codice civile);

-la tesi prospettata dal reclamato, secondo cui l'espressione "debiti estinti" dovrebbe essere valutata non nell'ottica del codice civile ma in senso funzionale e concorsuale, con riferimento ai debiti che, all'esito della procedura e del provvedimento di esdebitazione, abbiano definitivamente cessato di essere azionabili nei confronti del debitore beneficiario dell'istituto dell'esdebitazione, non è convincente, in quanto è lo stesso legislatore del CCII che, disciplinando l'esdebitazione, distingue l'espressione "debiti estinti" (con riferimento a cui individuare le sanzioni incluse o escluse dall'esdebitazione) dall'espressione debiti inesigibili (con riferimento agli effetti dell'esdebitazione);

-l'allegazione del reclamato secondo cui sarebbe irragionevole interpretare nel senso sopra indicato la norma perché si consentirebbe la sopravvivenza delle sanzioni pecuniarie accessorie a debiti tributari non interamente pagati, pur a fronte dell'inesigibilità dell'obbligazione principale cui esse accedono, non è condivisibile; il legislatore con l'art. 278 comma 7 CCII ha proprio inteso escludere dall'esdebitazione alcuni debiti, in particolare (lettera a) gli obblighi di mantenimento e alimentari, e (lettera b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti, avendo ritenuto che gli interessi sottesi a tali debiti (per ragioni di tutela delle vittime, di ordine etico o sanzionatorio di illeciti) prevalgano sull'interesse del debitore ad una generale liberazione dai debiti; pertanto nei confronti del debitore esdebitato continueranno ad essere esigibili i debiti rientranti nelle categorie indicate.

Il reclamo viene quindi accolto, dovendo essere escluse dall'esdebitazione le sanzioni portate dalle cartelle di pagamento insinuate da Agenzia delle Entrate, complessivamente pari a € 62.713,48 (€ 22.318,55 sanzioni per debiti erariali propri del sig. [REDACTED], € 3.677,01 sanzioni per debiti erariali della [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED], € 36.717,92 sanzioni per debiti erariali della [REDACTED] s.a.s. [REDACTED], entrambe società di cui il sig. [REDACTED] è socio accomandatario), fatta eccezione per la percentuale afferente al credito erariale che troverà soddisfacimento nella procedura di liquidazione controllata.



IV. Le spese del presente procedimento vengono compensate tra le parti costituite, tenuto conto del mutamento giurisprudenziale sulla questione oggetto di reclamo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,

-accoglie il reclamo proposto da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di [REDACTED] avverso il decreto del 9.4.2026, pubblicato in data 11.4.2026, del Tribunale di Torino e, in riforma di tale decreto,

-esclude dal beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 278 CCII e dalla dichiarazione di inesigibilità nei confronti di [REDACTED], i debiti per le sanzioni amministrative pecuniarie portate dalle cartelle di pagamento di Agenzia delle Entrate, complessivamente pari a € 62.713,48 (€ 22.318,55 sanzioni per debiti erariali propri del sig. [REDACTED], € 3.677,01 sanzioni per debiti erariali della [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED], € 36.717,92 sanzioni per debiti erariali della [REDACTED] s.a.s. [REDACTED]), fatta eccezione per la percentuale afferente al credito erariale che troverà soddisfacimento nella procedura di liquidazione controllata;

-compensa tra le parti le spese del presente procedimento.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.7.2026 dalla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello.

Il Presidente Estensore

Dott.ssa Silvia Orlando

